

# MINISTERO DELL'INTERNO



Direzione Centrale per gli Affari Generali della Polizia di Stato

Prot.: 0021276 del 15/07/2020 Uscita Cod. Amm.

Data: 15/07/2020 16:05:57

10 LUG 2020

*Ministero dell'Interno*

SEGRETERIA DIPARTIMENTO P.S.

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, (data del protocollo)

Oggetto: // Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile //  
per lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso  
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Coronavirus  
Territorio nazionale (COD. 114).

**URGENTE**

Allegati n. 7

AI SIGG QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELLA  
POLIZIA DI PREVENZIONE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,  
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I  
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE  
E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

ROMA

ALLA DIREZIONE CENTRALE  
ANTICRIMINE DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

~~~~~  
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato che sono stati aperti i termini per presentare le eventuali candidature relative alla concessione dell'attestato di pubblica benemerenzza al personale che abbia partecipato allo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili Coronavirus (cod. 114).

Ciò stante, gli uffici in indirizzo sono pregati di segnalare le candidature del personale della Polizia di Stato dipendente e di altri uffici e/o Reparti della Polizia di Stato, anche di altre province, che abbia meritoriamente partecipato, per un periodo non inferiore ai 15 giorni anche non continuativi, all'operazione di protezione civile



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

sopraindicata distinguendosi per le significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo ed abnegazione.

Si voglia, altresì, riferire se detto personale sia stato già segnalato per lo stesso evento, ai fini della concessione di ricompense. M

Per quanto sopra, si prega voler far pervenire per ciascun candidato la sottoclenata documentazione, entro il giorno 30 settembre 2020, attenendosi scrupolosamente alle disposizioni previste dagli allegati Decreti della Presidenza del Consiglio dei Ministri datati rispettivamente 5 maggio 2014 (art. 2 e art. 3) e 20 marzo 2015 (art. 2):

- un curriculum che dovrà contenere tutti i dati anagrafici, nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, data di arruolamento, qualifica rivestita, reparto di appartenenza, uffici presso cui ha prestato servizio, benemerienze possedute e eventuali ricompense;
- una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerienza nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;
- una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno 5 anni presso l'organismo di appartenenza;
- una dichiarazione che ne attesti la presenza nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerienza per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;
- un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

Si richiama, altresì, l'attenzione sul disposto dell'art. 2 comma 2 del citato decreto del 20 marzo 2015, a norma del quale non possono essere avanzate istanze prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione di attestato di pubblica benemerienza della Protezione Civile.

Si evidenzia che la concessione dell'attestazione di pubblica benemerienza è regolata dal DPCM del 5 maggio 2014 e, pertanto si invita ad attenersi ai criteri e ai requisiti previsti dal citato decreto e dalla circolare emanata in data 25 giugno u.s. che, per pronto riscontro, si allega in copia.

Al fine di snellire l'iter procedurale, si allega fac-simile della modulistica da utilizzare.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI DELLA POLIZIA DI STATO

Si resta in attesa di cortese riscontro, anche in caso di esito negativo,  
all'indirizzo di posta certificata (PEC):

[dipps.559a.servizioaagg@pecps.interno.it](mailto:dipps.559a.servizioaagg@pecps.interno.it)

p. II. DIRETTORE CENTRALE

FAC-SIMILE

Att. 1

(Timbro o intestazione Ufficio)

OGGETTO: Curriculum candidato per Attestato di pubblica benemerenzza del Dipartimento della Protezione Civile per l'evento "\_\_\_\_\_".

COGNOME:

NOME:

LUOGO DI NASCITA:

DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE:

QUALIFICA, DATA DI ARRUOLAMENTO E UFFICIO DI APPARTENENZA:

TRASFERIMENTI:

IL ..... TRASFERITO ALLA .....

IL ..... TRASFERITO ALLA .....

ONORIFICENZE, RICOMPENSE (EVENTUALI ATTESTATI DI PUBBLICA BENEMERENZA):

IL .....

IL .....

LUOGO E DATA

---

VISTO: (FIRMA)





## AUTOCERTIFICAZIONE

Il sottoscritto (qualifica, cognome e nome) nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, residente a \_\_\_\_\_ in via \_\_\_\_\_ ed in forza presso \_\_\_\_\_

## CONSAPEVOLE

Che le dichiarazioni mendaci, la falsità in atti, l'uso e l'esibizione di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti, costituiscono reato e sono punibili con sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché di andare incontro alla decadenza dei benefici attualmente conseguiti a seguito dell'emanazione del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera

## DICHIARA

di non essere stato condannato per delitti non colposi, di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi e di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

Dichiara, altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della legge 675/96, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e data

(Nome e Cognome del dichiarante)

\_\_\_\_\_

Aut. 5

**PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

DECRETO 20 marzo 2015.

Caratteristiche delle insegne, criteri di conferimento e aspetti di natura procedurale relativi alle attestazioni di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile.

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile» registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2012, reg. n. 10, foglio n. 184;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti in data 29 aprile 2014, n. 1155, con il quale al Prefetto dott. Franco Gabrielli è stato conferito, ai sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'incarico di capo del Dipartimento della protezione civile, a far data dal 9 aprile 2014 e fino al verificarsi della fattispecie di cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1997, n. 520 ed è stata attribuita la titolarità del centro di responsabilità amministrativa n. 13 - «Protezione civile» - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 30 marzo 2009, n. 74, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'istituzione di un attestato di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile del 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni, recante «Disposizioni attuative ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 agosto 2014, n. 200, con il quale, nell'abrogare il

predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 dicembre 2008, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerite del Dipartimento della protezione civile;

Visto l'art. 8, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014, con il quale si riserva ad un decreto del capo del Dipartimento della protezione civile l'individuazione delle caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale;

Ritenuto di dover introdurre regole, procedure e specifiche attuative nell'ambito dei principi stabiliti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1.

*Avvio del procedimento*

1. Il procedimento concessivo, a titolo collettivo o individuale, dell'attestazione di pubblica benemerita si avvia a seguito d'istanza rivolta dagli organismi proponenti al Dipartimento della protezione civile.

2. Gli organismi che possono avanzare proposte di conferimento sono le amministrazioni, gli enti pubblici e privati, le istituzioni ed organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile, esclusivamente se in possesso di codice fiscale.

3. Le proposte di conferimento debbono essere inviate entro tre mesi dalla data di cessazione dello stato di emergenza relativo all'evento per il quale si richiede la concessione della benemerita di protezione civile.

4. Entro tre mesi a far data dalla pubblicazione del presente decreto è possibile richiedere la concessione della benemerita di protezione civile per gli eventi il cui stato di emergenza è cessato nel periodo compreso tra il 29 agosto 2014, data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, e la data della pubblicazione del presente decreto.

Art. 2.

*Conferimenti a titolo individuale*


1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2, del presente decreto sono tenuti a produrre:

a) un curriculum del candidato;

b) una dettagliata relazione sulle circostanze che rendono effettivamente meritoria la partecipazione del candidato alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerita, nonché sugli atti che hanno concorso ad elevare l'immagine del sistema della protezione civile nazionale;

c) una dichiarazione attestante l'anzianità di servizio del segnalato di almeno cinque anni presso l'organismo di appartenenza;

d) una dichiarazione che attesti la presenza del segnalato nei luoghi interessati alle operazioni di protezione civile relative alla proposta di benemerita per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non consecutivi;



e) un'autocertificazione del segnalato che attesti di non essere stato condannato per delitti non colposi e di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, nonché di essere esente da pregiudizi fiscali o relativi alla regolarità contributiva.

2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata, prima che siano trascorsi tre anni dalla precedente concessione.

3. La commissione permanente, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2014, sottopone le candidature valutate positivamente al capo del Dipartimento della protezione civile, per i successivi adempimenti concessivi.

4. Il Dipartimento della protezione civile dà notizia degli avvenuti conferimenti agli organismi proponenti i quali provvedono, per il tramite del proprio referente, all'inserimento dei dati anagrafici dell'insignito nel Progetto informatico benemerente, di cui al successivo art. 4.

5. Gli organismi proponenti e i referenti sono i soli responsabili della documentazione prodotta e del corretto inserimento dei dati personali nel Progetto informatico benemerente di cui all'art. 4.

#### Art. 3.

##### *Conferimenti a titolo collettivo*

1. Gli organismi proponenti, di cui all'art. 1 comma 2 del presente decreto, devono produrre una dettagliata relazione sull'attività svolta dall'organismo medesimo nel corso delle operazioni di protezione civile, relative alla proposta di benemerente e, per i soggetti di natura privatistica, un'autocertificazione che attesti l'assenza di pregiudizi penali e fiscali a proprio carico.

#### Art. 4.

##### *Progetto informatico benemerente (PIB)*

1. Per l'inserimento e l'aggiornamento dei dati personali degli insigniti, il Dipartimento della protezione civile si avvale del Progetto informatico benemerente (PIB).

2. L'immissione dei dati nel PIB è attuata dagli organismi proponenti attraverso un proprio referente, accreditato e certificato dal Dipartimento della protezione civile.

3. La richiesta di accreditamento al PIB del referente deve contenere:

a) provvedimento di nomina del referente da parte dell'organismo proponente;

b) copia di un documento valido e del codice fiscale del referente;

c) form compilato dal referente, disponibile sul sito del Dipartimento della protezione civile, contenente le clausole d'uso dell'applicativo e di responsabilità dei dati, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Il Dipartimento della protezione civile, previa verifica della documentazione prodotta, accredita il referente e fornisce gli strumenti di accesso riservato al sistema.

5. Le richieste di accreditamento sono trasmesse al Dipartimento della protezione civile:

a) dai vertici nazionali o centrali degli organismi proponenti;

b) dalle direzioni nazionali per le organizzazioni iscritte nella sezione centrale dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile;

c) dalle direzioni di protezione civile delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per le organizzazioni iscritte nelle rispettive sezioni territoriali dell'elenco nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile.

6. Il Dipartimento della protezione civile cura l'aggiornamento dell'albo generale degli insigniti e la pubblicazione dello stesso nel proprio sito internet.

#### Art. 5.

##### *Correzioni dati anagrafici*

1. La procedura di correzione di eventuali errori rilevati sui dati personali degli insigniti è autorizzata dal Dipartimento della protezione civile su istanza degli organismi proponenti.

2. La correzione dei dati, una volta autorizzata, è effettuata a cura e sotto la responsabilità degli organismi proponenti, per il tramite dei propri referenti che ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della protezione civile.

3. In caso di errori nei diplomi, questi devono essere restituiti, insieme all'istanza di correzione, al Dipartimento della protezione civile, che provvederà a proprie spese alla emanazione di un titolo debitamente rettificato, sostitutivo di quello già concesso.

4. La correzione dei dati personali non pregiudica il numero di posizione dell'insignito negli elenchi già pubblicati sul sito ufficiale del Dipartimento della protezione civile.

5. L'approvazione delle correzioni dei dati anagrafici, l'aggiornamento degli elenchi pubblicati sul sito del Dipartimento della protezione civile e l'autorizzazione alla ristampa dei diplomi corretti, avvengono con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

#### Art. 6.

##### *Perdita o deterioramento del diploma*

1. Lo smarrimento e il furto del diploma dell'attestazione di pubblica benemerente deve essere segnalato dall'insignito al Dipartimento della protezione civile, allegando copia della denuncia, presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

2. Nel caso di deterioramento, il diploma deteriorato deve essere restituito al Dipartimento della protezione civile che provvederà a proprie spese alla emanazione di un duplicato.


3. In ogni caso, il Dipartimento della protezione civile provvede una sola volta alla ristampa e alla spedizione di un duplicato del diploma.

#### Art. 7.

##### *Foggia dei diplomi e delle insegne*

1. L'attestazione di pubblica benemerente del Dipartimento della protezione civile è rappresentata da un diploma, raffigurato nell'allegato 1 al presente decreto e dalle insegne raffigurate negli allegati 2, 3, 4 al presente decreto.

2. Il primo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di III livello, illustrate nel successivo art. 8.



3. Il secondo conferimento a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di II livello, illustrate nel successivo art. 9.

4. Il terzo conferimento e successivi a titolo individuale dà facoltà di fregiarsi delle insegne di I livello, illustrate nel successivo art. 10.

#### Art. 8.

##### *Insegne di III livello*

1. Le insegne di III livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in bronzo del diametro di mm 35, spessore mm 3, recante nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in bronzo.

#### Art. 9.

##### *Insegne di II livello*

1. Le insegne di II livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo argentato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo argentato.

#### Art. 10.

##### *Insegne di I livello*

1. Le insegne di I livello sono costituite da:

a) una medaglia coniata in metallo dorato del diametro di mm 35 spessore mm 3, recante, nel recto, il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo. La medaglia è appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9;

b) una miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa a un nastro di seta blu largo mm 13 caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 4;

c) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato;

d) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della protezione civile in metallo dorato.

#### Art. 11.

##### *Fascette*

1. Sul nastro della medaglia di mm 35 si applica la fascetta in bronzo su cui sono incise la denominazione e l'anno dell'emergenza che ha originato il conferimento.

2. Al conseguimento di un livello superiore, le fascette pregresse si dispongono sul nastro della nuova medaglia in ordine cronologico dal basso verso l'alto, a partire dalla meno recente.

3. Al conseguimento del sesto conferimento, corrispondente alla quarta concessione di I livello, le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo argentato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta argentata che viene spostata alla base del nastro.

4. Al conseguimento dell'undicesimo conferimento, corrispondente alla nona concessione di I livello, la fascetta d'argento e le fascette di bronzo sono sostituite da una fascetta in metallo dorato, posta al centro del nastro. Le fascette di ulteriori conferimenti si collocano in ordine cronologico, dal basso verso l'alto, sopra la fascetta dorata che viene spostata alla base del nastro.

#### Art. 12.

##### *Uso delle insegne individuali*

1. L'insegna di livello più elevato assorbe ogni concessione di grado inferiore.

2. Fatte salve future disposizioni sull'ordine di precedenza del sistema premiale della Repubblica, l'attestazione di pubblica benemerenzza del Dipartimento della protezione civile si colloca fra le decorazioni segnalatrici del merito.


#### Art. 13.

##### *Foggia delle insegne a titolo collettivo*

1. L'insegna a titolo collettivo è costituita da una medaglia coniata in bronzo dorato del diametro di mm 80, raffigurante nel recto il logo del Dipartimento della protezione civile in rilievo.

2. La medaglia è contenuta in un cofanetto realizzato in cartone pressato rivestito in similpelle blu scuro, sul cui coperchio è stampato il logo del Dipartimento della protezione civile e rivestito internamente di tessuto tipo raso di colore bianco.

3. Gli organismi insigniti che possiedono bandiere o labari associativi possono ornare i propri stendardi di una copia della medaglia del diametro di mm 35, appesa a un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore di verde, di bianco e di rosso largo mm 9.



## Art. 14.

*Produzione delle insegne*

1. La produzione delle insegne relative alle attestazioni di benemerita della protezione civile nonché dell'astuccio della medaglia conferita a titolo collettivo, devono rispettare le caratteristiche tecniche descritte nel presente decreto.

2. Le aziende che intendono accreditarsi quali ditte produttrici certificate delle benemerite sottopongono al Dipartimento della protezione civile i campioni delle insegne, nonché l'impegno a commercializzare le stesse, direttamente o attraverso propri canali di distribuzione, esclusivamente ai soggetti insigniti, previa verifica del possesso del diploma e della documentazione relativa al conferimento.

3. Il parere di conformità sarà rilasciato dopo l'esame diretto, da parte del Dipartimento della protezione civile, delle seguenti insegne:

- a) una medaglia in bronzo Ø mm 35;
- b) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 35;
- c) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 35;
- d) una medaglia in bronzo Ø mm 16;
- e) una medaglia in bronzo argentato Ø mm 16;
- f) una medaglia in bronzo dorato Ø mm 16;
- g) una medaglia in bronzo Ø mm 80;
- h) cofanetto per la medaglia a titolo collettivo;
- i) un nastrino per uniforme con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 37 e dell'altezza di mm 10;
- l) un distintivo metallico con i medesimi colori del nastro, della larghezza di mm 40 e dell'altezza di mm 13;
- m) fascette in bronzo, bronzo argentato e bronzo dorato con incise le parole «EMERGENZA... ANNO...»;
- o) un nastro in seta con i colori della decorazione lungo mm 30 e largo mm 37.

4. Le insegne sottoposte alla verifica di conformità saranno trattenute, senza oneri per il Dipartimento della protezione civile, quali campioni di riferimento. Una volta ottenuto il parere di conformità, le aziende potranno aggiungere, all'interno dei contenitori delle insegne e sotto la ragione sociale, la dizione «CONFORME AL CAMPIONE DEPOSITATO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE».

5. Il Dipartimento della protezione civile tiene un albo delle aziende certificate e accreditate, visibile sul proprio sito internet.

6. Il mancato rispetto o la violazione delle prescrizioni del presente articolo, comporterà la revoca dall'albo delle aziende certificate.

7. La produzione delle insegne dell'attestazione di benemerita della protezione civile, riferite ai precedenti decreti di concessione, deve rispettare le caratteristiche tecniche del presente decreto, tenendo conto della seguente comparazione:

la classe III di eccellenza corrisponde all'insegna di III livello, di cui al comma 2 dell'art. 7;

la classe II di eccellenza corrisponde all'insegna di II livello, di cui al comma 3 dell'art. 7;

la classe I di eccellenza corrisponde all'insegna di I livello, di cui al comma 4 dell'art. 7.

## Art. 15.

*Revoca del conferimento*

1. L'organismo proponente è tenuto a conservare copia della documentazione prodotta per il conferimento dell'attestato di pubblica benemerita per almeno cinque anni dalla data di concessione.

2. L'accertamento di dichiarazioni non veritiere contenute nella documentazione prodotta dal candidato o dall'organismo proponente a sostegno delle domande di conferimento comporta:

- a) il rigetto dell'istanza, se in fase istruttoria;
- b) la revoca dell'attestato di pubblica benemerita oggetto dell'accertamento, a concessione avvenuta;
- c) la revoca di ogni altro attestato di pubblica benemerita eventualmente conseguito.

3. La revoca è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del capo Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente, ed è pubblicata nel sito internet del Dipartimento della protezione civile con successiva cancellazione dall'albo generale.

## Art. 16.

*Accesso agli atti*

1. Ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 giugno 2011, n. 143, art. 2, comma 1, lettera d), è precluso l'accesso ai documenti riguardanti il conferimento della attestazione di pubblica benemerita del Dipartimento della protezione civile.

## Art. 17.

*Disposizioni transitorie*

1. Il decreto del capo del Dipartimento della protezione civile 28 aprile 2009 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

## Art. 18.


*Forme di pubblicità*

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito internet del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 20 marzo 2015

*Il capo del Dipartimento:* CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2015  
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg. n. 1172



ALLEGATO I



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della Protezione Civile

**IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

IN DATA .....

**RILASCIA  
L'ATTESTATO DI PUBBLICA BENEMERENZA**

Ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 Maggio 2014 s.m.i.  
A


*Nome Cognome*

CODICE FISCALE .....

CONFERIMENTO NUMERO .....

A testimonianza dell'opera e dell'impegno profatti nella salvataggio di vittime, concesso all'evento.


Il Capo del Dipartimento



ALLEGATO 2



Foggia delle Armi e di I livello



Medaglia in bronzo dorato del diametro di mm 35, spessore mm 3 appesa ad un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9



Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4




Fascella in bronzo dorato da apporre sul nastro della medaglia di mm 35 con incisa la denominazione e l'anno dell'evento emergenziale



Nastro per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 o alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo dorato




Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 o alto mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo dorato




ALLEGATO 3




Foglia delle insegne di II livello



Medaglia in bronzo argentata del diametro di mm 35, spessore mm 3 appesa ad un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9



Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4




Fascella in bronzo argentata da apporre sul nastro della medaglia di mm 35 con incisa la denominazione e l'anno dell'evento omaggiato



Nastro per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 e alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo argentato




Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 e alto mm 13, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo argentato



ALLEGATO 4



Foglia della insegna di III livello



Medaglia in bronzo del diametro di mm 25, spessore mm 3 appesa ad un nastro di seta blu largo mm 37, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 9



Miniatura della medaglia del diametro di mm 16, appesa ad un nastro di seta blu largo mm 13, caricato al centro da un palo tricolore largo mm 4



Fascetta in bronzo da apporre sul nastro della medaglia di mm 25 con incisa la denominazione o l'anno dell'evento emergenziale




Nastro per uniforme con gli stessi colori del nastro, largo mm 37 e alto mm 10, caricato al centro dal logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo



Distintivo in metallo con i medesimi colori del nastro, largo mm 40 e alto mm 13, caricato al centro del logo del Dipartimento della Protezione Civile in bronzo

15A04347



Au 6

## DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 maggio 2014.

Istituzione dell'attestazione di pubblica beneficenza del Dipartimento della protezione civile.

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernente l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° ottobre 2012, concernente l'«Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 23 dicembre 2004, n. 300, recante l'istituzione di un attestato di pubblica beneficenza del Dipartimento della protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 recante l'istituzione della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2009 n. 74, con il quale, nell'abrogare il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2004, è stata dettata una nuova disciplina organica in materia di concessioni delle benemerienze del Dipartimento della protezione civile;

Ravvisata la necessità di indirizzare il sistema premiale della protezione civile verso un più marcato riconoscimento della meritoria partecipazione nelle aree d'intervento;

Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. L'attestazione di pubblica beneficenza del Dipartimento della protezione civile segnala la meritoria partecipazione alle operazioni di protezione civile e il contributo recato ad elevare l'immagine del Sistema nazionale attraverso significative capacità propositive e gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione.

2. Il presente decreto disciplina le condizioni, le modalità e le procedure per la concessione dell'attestazione di cui al comma 1.

Art. 2.

Concessione

1. Gli eventi per i quali è possibile avviare la proposta di conferimento dell'attestazione di cui al presente decreto, sono quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni, per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della medesima legge.

2. L'attestazione di pubblica beneficenza può essere concessa:

a) a titolo collettivo, alle amministrazioni ed enti pubblici e privati, alle istituzioni ed alle organizzazioni costituenti le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile che ne abbiano fatto richiesta in relazione alla propria partecipazione alle attività di soccorso, assistenza e solidarietà a seguito degli eventi di cui al comma 1;

b) a titolo individuale, ai cittadini italiani o stranieri appartenenti agli organismi di cui alla lettera a), che siano stati allo scopo segnalati dagli organismi stessi, per essersi particolarmente distinti in occasione della partecipazione agli eventi di cui al comma 1.

3. L'attestazione di pubblica beneficenza può essere conferita alla memoria, qualora l'evento diritto sia perito nel corso delle operazioni di cui al comma 1 o a seguito di accadimenti occorsi in tali circostanze.

4. Gli eventi di cui al comma 1 devono comunque riferirsi a stati di emergenza dichiarati definitivamente conclusi.

5. L'attestazione di pubblica beneficenza è conferita dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, il quale provvede al rilascio e all'inoltro dei diplomi.

6. Le caratteristiche materiali dei diplomi e delle insegne saranno stabilite con successivo decreto attuativo del Capo del Dipartimento della protezione civile.


Art. 3.

Requisiti

1. L'attestazione di pubblica beneficenza a titolo individuale di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), è conferibile a coloro che abbiano soddisfatto entrambi i seguenti requisiti:

a) aver svolto un'attività significativa, per un periodo non inferiore a cinque anni, presso l'organismo di appartenenza che effettua la segnalazione;

b) aver partecipato alle attività connesse all'emergenza per cui viene segnalato, presso il luogo dell'evento, per un periodo non inferiore a 15 giorni, anche non continuativi.



2. L'istanza di un ulteriore conferimento a titolo individuale non può essere avanzata prima che siano trascorsi tre anni dalla data dell'ultimo decreto concessivo.

#### Art. 4.

##### *Modalità di concessione*

1. Il procedimento concessivo dell'attestazione di pubblica benemerenzza di cui al presente decreto si avvia a seguito di formale richiesta avanzata dagli organismi di cui all'art. 2, comma 2, lettera a).

2. Il Dipartimento della protezione civile predisponde adeguati strumenti informativi per disciplinare le modalità d'inoltro delle istanze di conferimento.

3. L'organismo segnalante è il solo responsabile della correttezza dei dati inoltrati.

4. Il Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la commissione permanente di cui all'art. 5, può comunque proporre il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza, a titolo onorifico, a organismi nazionali ovvero a individui, associazioni ed enti stranieri che abbiano illustrato, con singoli atti o con prolungato impegno, lo spirito e i valori della protezione civile.

#### Art. 5.

##### *Commissione permanente*

1. Con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile è istituita una commissione permanente incaricata di esaminare le proposte di conferimento delle attestazioni di cui al presente decreto e di sottoporre al Capo del Dipartimento della protezione civile le candidature valutate positivamente.

2. La commissione, che opera a titolo gratuito, è composta da:

a) tre esperti, di cui uno con funzioni di presidente, individuati tra funzionari e ufficiali in servizio o a riposo dell'amministrazione civile, delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato che svolgano o abbiano svolto mansioni nel settore onorifico, nonché fra cultori della materia d'indubbia autorevolezza;

b) un dirigente del Dipartimento della protezione civile, con funzioni di vicepresidente, che designa un proprio sostituto e individua il segretario della commissione, scelto fra il personale del Dipartimento;

c) un componente della Consulta nazionale del volontariato di protezione civile, designato dalla Consulta stessa;

d) un rappresentante designato dallo Stato Maggiore della difesa;

e) un rappresentante designato dal Ministero dell'interno;

f) un rappresentante delle Regioni e delle Province autonome e un rappresentante degli enti locali, designati dalla Conferenza unificata istituita dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

#### Art. 6.

##### *Albo generale*

1. Il Dipartimento della protezione civile cura la tenuta, l'aggiornamento e la pubblica consultazione di un albo generale degli insigniti.

#### Art. 7.

##### *Oneri*

1. Gli oneri derivanti dalla realizzazione e dalla distribuzione dei diplomi gravano sulla pertinente unità previsionale di base del centro di responsabilità n. 13 «Protezione civile» del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. L'acquisto delle insegne è a carico della persona o dell'organismo insigniti, fatti salvi i conferimenti alla memoria e quelli legati alla cortesia internazionale, i cui oneri gravano sui fondi di cui al comma 1.

3. La realizzazione delle insegne delle attestazioni di pubblica benemerenzza deve rispettare scrupolosamente le specifiche tecniche contenute nelle tavole allegate al successivo decreto del Capo del dipartimento.

4. Dal presente decreto non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

#### Art. 8.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2008 è abrogato. Resta salva l'efficacia delle relative disposizioni in riferimento alle benemerenzze già concesse entro la data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente decreto, con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono individuate le caratteristiche delle insegne, i criteri di conferimento, nonché ogni eventuale altro aspetto di natura procedurale.

#### Art. 9.

##### *Forme di pubblicità*


1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e reso disponibile nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile.

Roma, 5 maggio 2014

*Il Presidente: RENZI*

Registrato alla Corte dei conti il 17 giugno 2014  
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e affari esteri, Reg. n. - Prev. n. 1714

14A06759





Roma, 25 GIUGNO 2020

Presidenza  
del Consiglio dei Ministri

INDIRIZZI IN ALLEGATO

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE  
UFFICIO II - PROMOZIONE E INTEGRAZIONE  
DEL SERVIZIO NAZIONALE  
Servizio relazioni istituzionali ed organi collegiali

Prot. N.° DPC/PSN/36662

Proposta al Seglio del.....

N.°.....

OGGETTO: Attestazione di pubblica benemerenza

Con il DPCM del 5 maggio 2014 e il successivo Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 20 marzo 2015 n. 937 si è completamente riformato, come è noto, l'iter concessorio delle attestazioni di pubblica benemerenza superando un sistema di riconoscimento diffuso dell'attestazione, a favore di tutti i candidati che avevano a vario titolo operato per l'emergenza, e valorizzando la partecipazione ed il contributo di coloro che si erano distinti "attraverso significative e particolari attività gestionali o singolari doti di altruismo e abnegazione".

Ad oggi, facendo seguito ai vari quesiti pervenuti a questo Dipartimento in merito alla attestazione di pubblica benemerenza si ritiene utile fornire chiarimenti relativamente ad alcune questioni più ricorrenti.

## 1. REQUISITI PER LA CANDIDATURA

### 1.1. Candidature a titolo individuale.

Con riferimento all'articolo 2, comma 1, del citato Decreto del Capo del Dipartimento, per le candidature a titolo individuale, le dichiarazioni di cui ai punti b), c), d), non possono essere una autocertificazione, tranne che per il punto e), ma devono essere dichiarate dall'Organismo segnalante.

### 1.2. Candidature a titolo collettivo.

~~Con riferimento all'articolo 3 del medesimo Decreto del Capo del Dipartimento, per le candidature a titolo collettivo la relazione sull'attività svolta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Organismo o dal vertice dell'Amministrazione.~~

Per entrambe le tipologie di candidature possono essere allegare alla relazione eventuali note di compiacimento anche di altri organismi/enti.

La mancanza di uno degli elementi di cui all'articolo 2 (candidatura a titolo individuale) e all'articolo 3 (candidatura a titolo collettivo) del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015, comporterà l'esclusione dei candidati dal procedimento concessivo.

Dal conferimento della attestazione di pubblica benemerenza, a titolo individuale, devono trascorrere 3 anni per ottenere un successivo riconoscimento (art.2, comma 2, Decreto n. 937/2015).

I requisiti previsti dall'articolo 3 del DPCM del 5 maggio 2014 devono essere posseduti al momento della candidatura.

## 2. PIATTAFORMA PIB (Procedura Informatica per le Benemerienze)

Dal sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile ([www.protezionecivile.gov.it](http://www.protezionecivile.gov.it)) è accessibile il nuovo sistema informativo per le pubbliche benemerienze (PIB) aggiornato ai sensi del DPCM del 5 maggio 2014 e del successivo Decreto del Capo del Dipartimento più volte citato.

La nuova procedura consente una massiva "dematerializzazione" di gran parte dell'iter di presentazione delle candidature da parte dei referenti degli Organismi accreditati.

### 2.1. Inserimento candidature

La documentazione prevista per le candidature deve essere inserita nella piattaforma PIB entro 3 mesi dalla chiusura dello stato di emergenza per il quale si richiede la concessione (articolo 1, comma 3 del Decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile).

La procedura non consente inserimenti, modifiche ed integrazioni dopo la data di scadenza della presentazione della candidatura.

### 2.2. Invio elenco candidati alla PEC del Dipartimento.

Dopo avere inserito la documentazione, la procedura consente una stampa in Excel dei nominativi inseriti con accanto il "cod" dell'emergenza a cui si riferisce.

Tale elenco dovrà essere formalmente inviato alla pec del Dipartimento della protezione civile ([protezionecivile@pec.govno.it](mailto:protezionecivile@pec.govno.it)), entro la data di scadenza delle candidature, con nota di trasmissione, nella quale si dichiara di aver inserito nella procedura PIB la documentazione necessaria. La documentazione inserita per le candidature non deve essere inviata via pec.

## 3. RELAZIONI SULL'ATTIVITA' SVOLTA

Le relazioni a supporto delle candidature devono evidenziare in modo palese l'attività meritoria, le singolari doti di altruismo ed abnegazione c/o le significative capacità propositive e gestionali del candidato.

### 3.1. Contenuto delle relazioni

La palese attività meritoria non deve essere riconducibile ai compiti di istituto, seppur svolti ~~in situazioni di emergenza (ad esempio attività anti-sciacallaggio, attività di pubblica sicurezza,~~ partecipazione alle riunioni di coordinamento, etc). In tal senso, si invitano i referenti a sensibilizzare le varie unità organizzative/distaccamenti/comandi affinché le relazioni, soprattutto per le candidature individuali, siano riferibili alle finalità espresse dall'articolo 1 del DPCM del 5 maggio 2014.

### 3.2. Relazioni per candidature a titolo individuale, a titolo collettivo e "principio della domanda"

Si ricorda che non è possibile presentare relazioni individuali simili o uguali per candidati diversi. In tali casi, si potrebbe ravvisare una meritoria azione collettiva, non emergendo condotte specificatamente poste in essere dai singoli, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Decreto del 20 marzo 2015 e, pertanto, sarebbe più opportuna una candidatura a titolo collettivo.

~~Si evidenzia che è possibile presentare candidature collettive ed individuali anche per la medesima emergenza, ma vale il "principio della domanda": la Commissione valuta la candidatura così come viene presentata, ovvero non è possibile trasformare una serie di candidature individuali in una candidatura collettiva o viceversa.~~

#### 4. ACCESSO AGLI ATTI e TUTELA GIURISDIZIONALE

L'accesso agli atti riguardanti l'iter per il conferimento dell'attestazione di pubblica benemerenzza è precluso ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del DPCM del 27/6/2011, n. 143 (pubblicato nella GU del 24 agosto 2011, n. 196) così come richiamato nell'art. 16 del Decreto del Capo del Dipartimento del 20 marzo 2015.

Secondo la giurisprudenza amministrativa (cfr, tra le altre, la sentenza del TAR Veneto n. 785/2019) si evidenzia come la posizione degli aspiranti al beneficio non assurga al rango di interesse legittimo, ma sia destinata a restare confinata al livello di mera aspettativa di fatto, e, come tale, non suscettibile di tutela giurisdizionale.

#### 5. INSEGNE

L'attestazione di pubblica benemerenzza, nell'ordine di precedenza premiale, si colloca tra le decorazioni segnalatrici del merito, come disposto dall'articolo 12 del Decreto del Capo del Dipartimento n. 937/2015.

#### 6. CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

La Commissione permanente, terminato l'iter istruttorio, sottopone al Capo del Dipartimento le candidature valutate positivamente (art. 5 del DPCM del 5 maggio 2014). Il Presidente del Consiglio dei ministri conferisce l'attestazione di pubblica benemerenzza di protezione civile, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile (articolo 2 del DPCM citato).

Il decreto di concessione del Presidente del Consiglio dei ministri viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale e nel sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile, mentre per le candidature valutate negativamente non si procede ad alcuna comunicazione.

Per eventuali ulteriori informazioni possono essere richieste alla mail [benemerENZE@protezionecivile.it](mailto:benemerENZE@protezionecivile.it)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO

Angelo Borrelli



Il Direttore dell'Ufficio II  
Agostino Miozzo

